



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

Decreto di adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio con riferimento al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022 – 2024. Articolo 18 bis D.Lgs. 118/2011

La Direttrice generale

VISTO il Capo VIII *bis* della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" e, in particolare, l'articolo 30 *bis*, comma 1, che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Regione;

VISTE in particolare le disposizioni introdotte dalla citata legge regionale 29/2018 di seguito indicate:

- articolo 30 *ter*, comma 1, lettera c) e d), in base al quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, nonché esercita nei confronti dell'Agenzia attività di vigilanza e controllo;
- articolo 30 *quinqies*, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell'Agenzia;
- articoli 30 *sexies* e 30 *septies* che definiscono i compiti e le funzioni del Direttore generale nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *undecies*, comma 1, il quale prevede che l'Agenzia sia dotata di un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali;
- articolo 30 *duodecies*, comma 1 e comma 2 i quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale eserciti il controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e che gli atti siano trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 5 maggio 2009), come modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare quanto disposto dall'articolo 47, ai sensi del quale gli organismi strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni di detto decreto legislativo;

VISTI altresì l'articolo 18 bis, ai sensi del quale "Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni". Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il Piano quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio della propria amministrazione, nonché l'articolo 41, concernente "Il piano degli indicatori e dei risultati attesi";

VISTO, altresì, il paragrafo 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 118 medesimo;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) ed in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo medesimo, di cui la stessa legge regionale 26/2015 costituisce specificazione e integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Agenzia, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati dal medesimo decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno;

RICHIAMATI i Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, di attuazione dell'art.18 bis del D. Lgs.118/2011;

VISTO il decreto di data 9 dicembre 2015, concernente il piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli schemi necessari per la predisposizione del Piano di indicatori di risultato da parte delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali e, in particolare, l'allegato sub n. 3) al medesimo decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2016, n. 2376, recante «D.lgs 118/2011 – strumenti della programmazione degli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria», con la quale, in ossequio al principio applicato della programmazione dei bilanci, si definiscono quali strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;



e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 68;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 2038 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022 – 2024, e per l'anno 2022 e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 20 dicembre 2020, n. 218;

VISTO il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui all'art.18 bis del D. Lgs.118/2011 con riferimento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024 e per l'anno 2022 dell'Agenzia, redatto in conformità degli schemi di cui all'allegato 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015;

RITENUTO, pertanto di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui all'art. 18 bis del D. Lgs.118/2011 con riferimento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2022 - 2024 dell'Agenzia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 12 giugno 2020, con la quale è stato rinnovato il predetto incarico a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023,

Decreta

1. di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui all'art. 18 bis del D.Lgs 118/2011 con riferimento al bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024 e per l'anno 2022 dell'Agenzia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento entro 15 giorni dalla data di adozione alle competenti direzioni regionali e alla Direzione centrale finanze ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 18/1996;
3. il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della L.R. 18/1996 è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della medesima.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Verni
(firmato digitalmente)

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it